

CIRCOLARE N. 4
7 FEBBRAIO 2008

Vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti: reintroduzione dell'obbligo

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Con il D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 (correttivo del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, cd. Codice ambientale) pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, è stato reintrodotta l'obbligo della vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Dal 13 febbraio 2008 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. delle modifiche normative in commento) **i registri di carico e scarico rifiuti dovranno essere vidimati dalla Camera di commercio competente per territorio.**

L'art. 2 comma 24-bis del D.Lgs. n. 4/2008 ha infatti inserito alla fine del comma 6 dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 il seguente periodo: "I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti"

E' stato inoltre aggiunto il comma 6-bis che prevede che "Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni".

A riguardo delle cennate modifiche, si fa notare che il comma 6 prevede, al primo periodo, che "I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri IVA". Come noto la vidimazione dei registri IVA non è più obbligatoria bensì facoltativa, quindi risulta di non chiara interpretazione l'introduzione del citato ultimo periodo del comma 6 che prevede la competenza delle Camere di commercio per la vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti.

Segnaliamo, in assenza di chiarimenti ufficiali, che tra gli operatori sono diffuse due interpretazioni:

- una prima interpretazione secondo la quale le modifiche normative in commento chiariscono che la competenza per la vidimazione, che sarebbe solo "volontaria" (come è volontaria quella dei registri IVA) dei registri di carico e scarico rifiuti è esclusiva delle Camere di commercio
- una seconda interpretazione, peraltro maggioritaria, secondo la quale la vidimazione dei registri di carico e scarico è comunque obbligatoria e possibile unicamente presso le Camere di Commercio.

In assenza di chiarimenti ufficiali e considerata l'interpretazione prevalente (si veda anche Il Sole 24Ore del 7 febbraio 2008 secondo il quale l'obbligo di vidimazione presso l'ufficio del registro non era mai venuto meno, per cui non si pone il problema se vidimare o no, ma se i vecchi registri vidimati dall'ufficio del registro possono continuare ad essere validamente utilizzati) **consigliamo di procedere, entro il prossimo 13 febbraio, alla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti presso la camera di commercio competente per territorio.**

Le sanzioni nel caso di registro non vidimato (quindi inesistente) sono rilevanti: da euro 2.600 ad euro 15.500 se i rifiuti non sono pericolosi e da euro 15.500 ad euro 93.000 se si tratta di rifiuti pericolosi, con sospensione da una mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Sono interessate tutte le aziende che devono presentare il MUD (modello unico di dichiarazione), obbligo che, tra l'altro, il D.Lgs. n. 4/2008 estende alle aziende che hanno più di dieci dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano "da lavorazioni industriali, artigianali, da recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e dal abbattimento di fumi".

La Camera di commercio di Vicenza, ha fornito alcune prime indicazioni operative per procedere alla vidimazione dei registri rifiuti che si riportano di seguito, ritenendo alcune indicazioni di carattere generale. Si raccomanda comunque di verificare presso le rispettive Camere di commercio competenti eventuali modalità operative diverse.

Infine, trattandosi di materia "ambientale", e quindi non di stretta competenza dello Studio, si consiglia di rivolgersi ai propri consulenti in tale materia.

estratto dalla Nota informativa della Camera di commercio di Vicenza

Per chi è

Le imprese che tengono uno o più registri di carico e scarico rifiuti devono farli vidimare dalla Camera di commercio competente per territorio.

Le imprese che stanno utilizzando registri non vidimati, devono dotarsi di un nuovo registro vidimato della Camera di commercio su cui anoteranno le movimentazioni a partire dal 13 febbraio 2008 in avanti.

Quelle che stanno utilizzando registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate dovrebbero poter continuare a registrare su quelli fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Ma non c'è ancora un pronunciamento ufficiale al riguardo. Speriamo di poterlo assicurare nel giro di pochi giorni.

Cosa deve fare l'impresa

L'impresa deve presentare fisicamente il registro numerato e l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria (v. sotto "quanto costa" per i dettagli). Riceverà una ricevuta di presentazione che dovrà utilizzare obbligatoriamente per il ritiro.

La data di ritiro sarà definita al momento della presentazione.

I registri possono essere composti anche da fogli A4 numerati.

Per motivi tecnici, si chiede all'impresa di consegnare sempre registri già numerati. La mancanza di numerazione comporterà tempi di consegna più lunghi (30 giorni almeno).

Alla data concordata, o nei giorni successivi, l'impresa dovrà ritirare il registro vidimato.

Quanto costa

Per ogni registro vidimato c'è un diritto di segreteria di 30 euro, da versare su c/c postale intestato alla Camera di commercio competente, con causale di versamento "Vidimazione registro rifiuti".

Il pagamento va effettuato prima della consegna alla Camera di commercio del registro da vidimare.